

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Il Revisore Unico, nella persona del Dott. Alessandro Beretta

VISTA la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto
"Rinegoziazione Mutui";

CONSIDERATO che tale operazione di rinegoziazione si pone quale possibile strumento per andare incontro agli enti locali;

RICHIAMATA la L. 448/2001, che all'art. 41, c. 2, prevede che in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, l'ente può ricorrere alla rinegoziazione del debito¹;

CONSIDERATO che dal confronto dei piani di ammortamento ante e post rinegoziazione, opportunamente attualizzati con i fattori di sconto resi disponibili dall'Istituto stesso, si è potuta verificare l'effettiva invarianza finanziaria, come da documentazione agli atti del Revisore;

RICHIAMATI:

- Il comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.
- Il comma 537 della Legge 190/2014 che prevede che in relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a **trenta anni dalla data del loro perfezionamento**.
- la L. 243/2012, che all'art. 10 dispone che le operazioni di indebitamento devono essere effettuate con adozione di piani di ammortamento con durata non superiore alla vita utile dell'investimento che si va a finanziare;



norme che hanno lo scopo di gestire il debito tenendo conto del principio di equità che si esplicita nella correlazione tra la durata dell'indebitamento e la durata fisico-tecnica degli investimenti finanziati con l'indebitamento stesso, al fine di non generare, nei bilanci degli anni futuri, oneri finanziari slegati dai benefici diretti ed indiretti alla collettività che di norma generano nel tempo le opere e gli altri interventi pubblici in conto capitale;

TENUTO CONTO:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 che sancisce il principio dell'equità intergenerazionale
- il principio contabile generale n. 15 ex D. Lgs. 118/2011 sull'equilibrio di bilancio

RILEVATO che dalla documentazione dimessa dall'ente in riferimento ai mutui che intende rinegoziare, si rinviene il rispetto delle condizioni appena sopra esposte;

PRESO ATTO:

- che la stessa **L. 243/2012, art. 6**, prevede la possibilità, in casi del tutto eccezionali, di porre in essere operazioni che determinano uno scostamento dall'obiettivo programmatico solo, e fra i casi eccezionali vengono indicati periodi di grave recessione economica o eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato che hanno rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria;
- che le motivazioni che spingono l'ente a ricorrere alla rinegoziazione sono ascrivibili ad un miglioramento delle condizioni di cassa;
- che è intenzione dell'amministrazione utilizzare le risorse che si liberano a seguito della rinegoziazione per adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie e contribuenti;

Esaminata la documentazione richiesta per la rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. SpA trasmessa dall'Ufficio Ragioneria,

Esaminata la documentazione trasmessa dall'Ufficio finanziario;

Verificato, con la carta di lavoro conservata presso lo studio dell'Organo di revisione, che la proposta di rinegoziazione prestiti della Giunta, per il COMUNE di Marcheno raggiunge lo scopo di:

- migliorare il valore finanziario del portafoglio di debito;
- eliminare potenziali rischi di tasso e costi di estinzione elevati;
- rimodulare la distribuzione dei flussi di pagamento delle rate nel tempo, in un'ottica di gestione attiva e dinamica dello stock di debito;
- ridurre l'incidenza degli oneri di ammortamento dei mutui sul complesso delle spese previste nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025, e nei successivi, sulla base delle esigenze di bilancio, soprattutto a



2

seguito del periodo di emergenza sanitaria che ha ridotto le potenzialità di riscuotere le entrate per gli enti locali;

Verificato che la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, rispetta il limite stabilito dall'art. 204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere tecnico e il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. Spa .

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Beretta